

RELAZIONE: MOTIVAZIONI “OSTATIVE”

- 1) Legittimità della contribuzione
- 2) Previdenza complementare
- 3) Facoltatività
- 4) Danni alle casse statali
- 5) Loghi

1) LEGITTIMITA' DELLA CONTRIBUZIONE

1) Fatti

2013 – Nell'esercizio della funzione di vigilanza, il Mipaaf ha, dunque, espletato il controllo istituzionale nel corso degli anni senza mai mettere in discussione la riconosciuta legittimità della contribuzione ponendo come unico limite la sussistenza di fondi adeguati” (ATTO PARLAMENTARE 13/11/2013)

- “Il Consiglio di Stato definì legittima tale contribuzione (ATTO PARLAMENTARE 13/11/2013)

- “l'ostacolo attuale è rappresentato dalle obiezioni mosse dall'organo di controllo sulla legittimità del contributo” (ATTO PARLAMENTARE 13/11/2013)

- “tali decreti sono stati restituiti non registrati da parte di UCB con osservazioni riguardanti la dubbia legittimità del contributo, in quanto si utilizzerebbero fondi pubblici senza rispettare peraltro il principio sancito dall'Art. 26 del D.L. 33/2013 sulla pubblicità dei criteri a cui devono attenersi le Pubbliche Amministrazioni allorché elargiscono contributi pubblici” (NOTA MIPAAF 13/11/2013)

- “Il Consiglio di Stato ha reso apposito parere nel quale ha riconosciuto la legittimità della contribuzione dell'UNIRE. Pertanto la legittimità della contribuzione che l'UCB contesta eccependo che tale parere era stato reso quando il Ministero esercitava solo l'attività di vigilanza sull'attività dell'Ente soppresso, non può essere inficiata da un tale argomento in quanto il Mipaaf proprio in ragione dell'esercizio di tale funzione avrebbe potuto contestarne la legittimità che, invece, non ha mai messo in discussione” (NOTA ACQUISITA IL 05/11/2015)

2014 – “Entrambi i decreti sono stati restituiti non registrati da parte dell'UCB con osservazioni tese a rilevare l'illegittimità del contributo alla luce del nuovo contesto ordinamentale” (RELAZIONE MIPAAF 06/12/2014)

- “i motivi ostativi all'intervento del Mipaaf risiedono sia nella dubbia legittimità di tale contribuzione (nell'ambito del nuovo contesto organizzativo e funzionale) che nelle condizioni di criticità finanziaria del settore”

- “confermo quanto già evidenziato lo scorso anno circa la mancata registrazione da parte del competente ufficio dei decreti di liquidazione dei contributi per la dubbia legittimità, in quanto rivolto a privati cittadini senza rispettare peraltro il principio sancito dall'art. 26 D.L. 33/2013 (ATTO PARLAMENTARE) a cui si devono attenere le Pubbliche Amministrazioni.

2017 – “Si costituiva ASSI contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, in quanto il versamento era stato temporaneamente sospeso, stante la necessità di verificare la legittimità dei finanziamenti pubblici richiesti”

- “il giudizio, interrotto per l'intervenuta soppressione di Assi, era riassunto dall'attrice nei confronti del Mipaaf che si costituiva riportandosi alle difese già svolte dall'ente soppresso” (SENTENZA 14/04/2017)

- “i due decreti furono restituiti non registrati da parte dell’UCB con osservazioni riguardanti la legittimità del contributo in quanto si sarebbero utilizzati fondi pubblici per il pagamento di forme previdenziali e assistenziali a favore di privati cittadini senza rispettare peraltro il principio sancito dall’art. 26 D.L. 33/2013 a cui si deve attenere la Pubblica Amministrazione” (NOTA DIREZIONE GENERALE PQAI)

2) Osservazioni:

- a) il sostegno alla Cassa, fino al 14/08/2012 non è stato oggetto di rilievi degli Enti autorizzativi e/o controllanti (MEF, Mipaaf, Collegio dei Sindaci, Corte dei Conti)
- b) la “gestione separata” attiva dal 15/08/2012 ha operato nel rispetto dei dettami della nota prot. 16321 del 04/09/2012 del Mipaaf: “massimo contenimento della spesa, da intendersi comunque autorizzata esclusivamente con riguardo alle spese necessarie ad assicurare l’ordinario svolgimento delle attività istituzionali
- c) il Dirigente Delegato del Mipaaf con la determina 38 del 20/09/2012 ha provveduto ad impegnare la spesa di €. 668.085,00 a titolo di erogazione aggiuntiva per l’anno 2012 quale obbligazione giuridicamente perfezionata, ancorché non rispettosa dell’entità già rilevata dalla Cassa con fax del 13/09/2012
- d) il sostegno 2013/2015 ha incassato l’obbligo a corrispondere il contributo anticipativo 2013 grazie all’impegno di spesa formalizzato dal Mipaaf nel Bilancio dello Stato al cap. 2290 “Fondi assistenza settore ippico”
- e) il decreto di liquidazione del contributo anticipativo disposto il 06/05/2013 fu restituito da UCB con osservazioni. Ripresentato il 02/08/2013 fu restituito il 22/08/2013 con le medesime osservazioni ma non respinto. Si ricorda che il rifiuto di registrazione è vincolato e non discrezionale quando l’atto è illegittimo
- f) UCB con la nota 12846 del 18/06/2013, non protocollato dal Mipaaf tra la corrispondenza in entrata, precisava che non essendoci stata negazione e/o respingimento, il Dirigente responsabile, sotto la sua responsabilità, poteva dare seguito al provvedimento
- g) UCB ha espresso perplessità sull’utilizzo di fondi pubblici per tali iniziative che potrebbero risultare non in linea con la normativa previdenziale di settore (previdenza obbligatoria e complementare) richiedendo un nuovo parere del Ministero del Lavoro.

2) PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE

1) Fatti

2013 – “Si costituiva ASSI contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto in quanto il versamento era temporaneamente sospeso stante il mutato regime previdenziale e assistenziale (L. 335/1995; L. 4,243/2004, Dlgs. 252/2005)”.

2013 – “Trattandosi nella fattispecie delle erogazioni di un contributo statale per il pagamento di forme previdenziali e assistenziali a privati cittadini si esprime perplessità sull’utilizzo di fondi pubblici per tali iniziative, che potrebbero risultare non in linea con la normativa previdenziale di settore) previdenza obbligatoria e complementare” (OSSERVAZIONI UCB).

“Alla luce delle vigenti disposizioni in materia di previdenza complementare” (ATTO PARLAMENTARE 13/11/2013).

2014 – “L’organo di controllo manifesta, tra l’altro, perplessità sull’utilizzo di fondi pubblici per iniziative che potrebbero risultare non in linea con la normativa previdenziale di settore (previdenza obbligatoria e complementare)” (RELAZIONE MIPAAF).

2014 – “Contattato per le vie brevi nei giorni scorsi il Dirigente dell’Amministrazione “Area Sella” si è, con cortese tempestività, appresa l’interruzione del contributo da parte di codesto Ministero va ricondotta agli effetti dell’Art. 23 quater, comma 9, D.L. 95/2012, che ha soppresso l’ASSI ex UNIRE, nonché ai rilievi formulati dall’UCB sull’utilizzazione di fondi pubblici per il pagamento di forme previdenziali e assistenziali a favore di privati cittadini” (NOTA ISPETTORATO PER LA FUNZIONE PUBBLICA).

2014 – “Sono stati formulati rilievi da parte degli organi di controllo circa l’utilizzo di fondi pubblici per il pagamento di forme previdenziali che potrebbero risultare non in linea con la normativa previdenziale di settore (previdenza obbligatoria complementare)”. (DECRETO MIPAAF) “alla luce delle vigenti disposizioni in materia di previdenza complementare” (ATTO PARLAMENTARE 18/12/2014).

2017 – “La questione della sostenibilità della Cassa non può essere demandata all’intervento contributivo del Mipaaf, dovendosi immaginare, soprattutto alla luce delle vigenti disposizioni in materia di previdenza complementare, forme di coinvolgimento degli iscritti finalizzate ad assicurare continuità all’azione di assistenza” (NOTA DIREZIONE GENERALE PQAI).

2) Osservazioni:

Il tribunale di Roma in data 14/04/2017 accoglieva la domanda della Cassa respingendo la domanda di rigetto, fatta sua dal Mipaaf, e così motivata: “stante il mutato regime previdenziale e assistenziale”, condannando il Ministero al pagamento.

La richiesta di UCB (conoscere il parere del Ministero del Lavoro) alla luce del mutato quadro gestionale) o non è stata formulata oppure come risulta allo scrivente, appreso per le vie brevi, la risposta pervenuta, essendo in linea con la precedente del 1997, non è stata esposta ad UCB.

3) FACOLTATIVITA’

1) Fatti

27/04/1984 - Dalla relazione dei Servizi Ispettivi del Ministero del tesoro:

- “la Cassa non ha personalità giuridica, opera come organismo associativo di fatto a livello privatistico e non è soggetta ad alcuna vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”.
- “per effetto della delibera n. 35/1981 la contribuzione a carico dell’UNIRE da “facoltativa ed integrativa” è diventata “ordinaria”.

02/07/1984 - L’ufficio legale di UNIRE affermò che fu trovato l’assetto con la delibera commissariale n. 35 del 20/05/1981 approvata dal MAF con lettera del 26/06/1981 n. 121781 (“riesaminare ogni triennio, l’adeguamento della contribuzione in relazione agli indici di svalutazione e alle effettive rigorose esigenze della Cassa”), (“abbandonato il riferimento allo 0,50% del movimento delle scommesse “consente” di rideterminare sulla base delle effettive necessità”).

09/08/1985 - Il Mipaaf procedette all’esame della delibera consiliare n. 127, iniziative previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera dell’ippica. Le iniziative si ricollegano alle finalità di codesto Ente. Il carattere facoltativo e/o integrativo delle iniziative rende inderogabile l’obbligo di procedere alla quantificazione dei contributi. Ciò premesso si

comunica che questo Ente può procedere secondo i principi informatori recepiti nel provvedimento commissariale n. 35 del 13/05/1981.

18/12/2014 - Il Mipaaf risponde all'interrogazione parlamentare 5-04314 motivando: "dubbia legittimità di tale contribuzione nell'ambito del nuovo contesto organizzativo e funzionale", "condizioni di criticità finanziaria", "dubbio che tale contribuzione possa "essere assunta del Ministero per effetto dell'art. 23 quater L. 135/2012"; in materia di previdenza complementare" Concludendo: "trattandosi di un contributo facoltativo".

2) Osservazioni

Tutti gli atti amministrativi sino al 14/08/2012, la copiosa documentazione e la corrispondenza intercorsa classificarono tale spesa come ordinaria ed indispensabile.

Il contributo anticipativo fu corrisposto, perché dovuto secondo la sentenza del 14/04/2017, in parte il 24/12/2013 e in parte il 14/04/2019, quindi dal Mipaaf che si costituiva il 19/02/2016 riportandosi alle difese già svolte dall'ente soppresso.

La sentenza bolla come "generiche e non provate" le contestazioni che prospettavano una possibile illegittimità della spesa in ragione del mutato contesto normativo e lamentavano la mancanza di precisi criteri di calcolo.

La determina 863 – ASSI 04/10/2011 richiamava le lettere ministeriali 122896 – 09/08/1985, 128091 – 29/01/1986, "nelle quali sono definiti i criteri per l'adeguamento dei contributi, criteri confermati dal Consiglio di Stato".

La determina 38 – 20/09/2012 – GESTIONE TEMPORANEA a firma del Dirigente delegato Mipaaf (17/08/2012), in ottemperanza alla nota Mipaaf n. 16321 – 04/09/2012 che dettava gli indirizzi, tra cui "spesa autorizzata esclusivamente alle spese necessarie ad assicurare l'ordinario svolgimento delle attività istituzionali", impegnava la spesa "a titolo di erogazione aggiuntiva per l'anno 2012". Tutto ciò "allo scopo di sopperire alle esigenze ed alle necessità sociali a cui la Cassa è preposta".

4) DANNI ALLE CASSE STATALI

1) **Fatti**

2013 – "si esprimono perplessità sull'utilizzo di fondi pubblici per tali iniziative, che potrebbero risultare non in linea con le norme di contenimento previste per il Bilancio dello Stato" (UCB).

2014 – "l'organo di controllo manifesta tra l'altro, perplessità sull'utilizzo di fondi pubblici per iniziative che potrebbero risultare non in linea con le norme di contenimento previste dal bilancio dello Stato" (Nota MIPAAF).

2017 – "operare secondo la pretesa di cui sopra significherebbe determinare un concreto danno alle casse dello Stato" (Nota Direzione Generale PQAI).

2) **Osservazioni**

Il richiamo alle norme di contenimento e/o danni alle casse dello Stato è infondato, anzi è proprio la condotta del Mipaaf a favorire un maggiore esborso per lo Stato in quanto al contributo per il comparto ippico si deve sommare il massiccio ricorso alla previdenza sociale da parte degli assistiti privati del loro sussidio.

5) LOGHI

1) Fatti

- Determinazione UNIRE (555-5 – 05/07/2011)
- Determinazione ASSI (863 – 04/10/2011)
- Determinazione gestione temporanea (38 – 29/09/2012)

2) Osservazioni

Le tre determinazioni riportano i “loghi” utilizzati dalle singole realtà, UNIRE, ex ASSI, ex GESTIONE TEMPORANEA.

Si reputa irrilevante la tipologia dei loghi adoperati mentre hanno rilevanza i testi riportati sulle stesse, che furono redatti nel rispetto dei Bilanci Previsionali prima, e del Bilancio dello Stato dopo, nonché dei dettami emanati dal Mipaaf (Prot. 16321 del 04/09/2012)

Milano, 22/06/2020 – G.M.